



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

N. 9 Reg. Delib.
del 28/04/2025
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI 2025 - APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in modalità mista, mediante sistema di videoconferenza secondo quanto previsto dal "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica*", sono stati convocati in sessione ordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri:

| N° | COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTI | ASSENTI |
|-----|---------------------------|-------------|-----------|----------|
| 1. | MATTACHINI PIETRO | Sindaco | X | |
| 2. | LEONARDI ISACCO | Consigliere | X | |
| 3. | LEONARDI GIACOMO | Consigliere | X | |
| 4. | MACCARONE TANIA | Consigliere | X | |
| 5. | MATTACHINI CRISTINA | Consigliere | X | |
| 6. | MENASPA' DONATELLO | Consigliere | X (vc) | |
| 7. | SALIERNO TIZIANA | Consigliere | X (vc) | |
| 8. | VILEN MARJA LIISA ANNIKKI | Consigliere | | X |
| 9. | SCAPPATURA PASQUALE | Consigliere | X | |
| 10. | MORONI SERENA | Consigliere | X | |
| 11. | GIUSTINA SIMONE | Consigliere | X | |
| | TOTALE | | 10 | 1 |

Assume la presidenza il sig. MATTACHINI PIETRO, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente BOGGI Dott. GIOVANNI.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TARI 2025 - APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, **l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;**

Dato atto quindi che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2022 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2023;

Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 651 che dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652 che dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere a partire dall'anno 2014 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 682 che stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- comma 683 che prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2024 con la quale si approvava il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REGOLATO aggiornamento biennale 2024-2025**, redatto secondo il metodo tariffario MTR-2 di cui alle Deliberazioni di ARERA n. 443/2019, 57/2019, 158/2020, 238/2020, 493/2020, 363/2021 e 389/2023 e dal quale emergevano i seguenti valori:

| | PEF LORDO | PEF NETTO |
|-----------|--------------|--------------|
| ANNO 2024 | € 148.016,00 | € 147.420,00 |
| ANNO 2025 | € 154.083,00 | € 153.496,00 |

Dato atto che non è stata effettuata la revisione infra annuale prevista dal punto 8.5 della delibera ARERA 363/2021;

Rilevato pertanto che l'entrata tariffaria per l'anno 2025, al netto delle detrazioni comunali di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 (contributo tassa rifiuti scuole MIUR), costituente la base per il calcolo delle tariffe, è pari a:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| COSTO VARIABILE NETTO | € 106.021,00 |
| COSTO FISSO NETTO | € 47.475,00 |
| PEF NETTO | € 153.496,00 |

Vista la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", secondo la quale dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi. Le componenti in questione consentono la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della **componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;**
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della **componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza.**

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversate all'Autorità;

Visto l'art. 57 bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale testualmente recita:

*"Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente **assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.** Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio*

idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

Visto ora il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 “*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*”, il quale, in esecuzione del precedente articolo, **introduce dal 01.01.2025 il c.d. BONUS SOCIALE RIFIUTI** e definisce le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie da applicare alla TARI. Secondo tale provvedimento, il bonus sociale:

- si applica alle utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 9.530 (elevato a € 20.000 in caso di nucleo con almeno 4 figli a carico), limitatamente ad una utenza, ed è riconosciuto automaticamente; i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtè;
- consiste in una riduzione del 25% della TARI;
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sarà effettuata con apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica;
- ARERA, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm 24/2025 (28.03.2025), dovrà fornire le modalità applicative e quelle di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale. Nel nuovo metodo tariffario in corso di definizione, ARERA potrà prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione del bonus.

Vista la Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 che **avvia il procedimento, da concludersi entro il 31.12.2025, finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto** e nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 16 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.

Dato atto inoltre che, con la succitata deliberazione, **viene tempestivamente introdotta la componente perequativa UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti**, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. La componente UR3a, inizialmente **posta pari a 6 €/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente

dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute. La componente perequativa *UR3a* non rientrerà nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma dovrà essere aggiunta nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversata all'Autorità nelle modalità che verranno comunicate;

Rilevato dunque che, alla data odierna, risulta impossibile dare piena applicazione dell'agevolazione cd. Bonus Sociale Rifiuti, essendo il procedimento di fissazione delle modalità di attuazione ancora in itinere;

Ritenuto di dover comunque procedere alla bollettazione dell'acconto TARI 2025 con le scadenze individuate nella precedente deliberazione;

Stabilito pertanto che la componente perequativa *UR3a* e l'agevolazione consistente nella riduzione del 25% della TARI (cd. Bonus Sociale Rifiuti) troveranno applicazione nella bollettazione di saldo con scadenza 02.12.2025;

Richiamato il Regolamento TARI il quale prevede, all'art. 24, l'applicazione delle seguenti agevolazioni ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

- a) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.: **riduzione del 100% della parte variabile della tariffa**
- b) utenze non domestiche comprese nelle categorie 5 – 6 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 del D.P.R. 158/99: **riduzione del 15% della parte variabile della tariffa**

Stabilito che l'agevolazione di cui al punto a) sarà concessa a seguito di apposita istanza da presentarsi entro il 31.10.2025 mentre l'agevolazione di cui al punto b) viene assegnata d'ufficio in base alla categoria di appartenenza;

Dato atto che le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) sono finanziate con apposito stanziamento del Bilancio di Previsione 2025-2027 (capitolo 190/10120/8021) e, qualora le stesse agevolazioni superassero l'importo previsto, saranno riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto;

Ritenuto, nelle more della completa definizione del procedimento di applicazione del bonus sociale rifiuti da parte dell'ARERA, di mantenere l'agevolazione di cui al punto a) che, pur sovrapponendosi in parte all'agevolazione statale, può essere considerata compatibile, dando atto che a carico del bilancio rimarrà eventualmente la quota del 75% della parte variabile della tariffa, non coperta dalla componente perequativa di cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 24/2025

Dato atto che, qualora il legislatore concedesse un termine diverso da quello di cui all'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 per la deliberazione delle tariffe TARI 2025 e nel frattempo fossero intervenuti ulteriori provvedimenti di ARERA per l'applicazione del bonus, verrà valutata la possibilità di modificare l'agevolazione di cui all'art. 24 del Regolamento TARI;

Visto:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- **l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;**
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto pertanto che le delibere tributarie pubblicate sul MEF acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che l'Ufficio Tributi ha effettuato in autonomia le simulazioni delle tariffe della TARI per l'anno 2025, avvalendosi del supporto del software SISCOS - Piranha in dotazione per la gestione della TARI, il quale consente di calcolare le tariffe applicando la banca dati reale agli algoritmi previsti dal D.P.R. 158/1999;

Vista la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Tributi, allegata alla presente deliberazione;

Tenuto conto che le tariffe si applicano a partire dal 01.01.2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Visti gli interventi:

- del Sindaco che illustra il punto all'O.D.G., specificando le modalità di determinazione delle tariffe e le novità previste dal Bonus Sociale TARI;
- del Consigliere Giustina che evidenzia l'aumento delle tariffe di circa il 4,1 % rispetto al 2024 e che per ridurre i costi bisogna adottare misure e politiche per la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti dalla cittadinanza;

Con votazione favorevole di n. 7 consiglieri, contrari n. 3 (SCAPPATURA, GIUSTINA e MORONI), astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare la relazione tecnica della simulazione delle tariffe, predisposta dall'Ufficio Tributi e allegata al presente atto;
2. Di approvare le **tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2025** nella misura di cui all'allegato alla presente delibera
3. Di approvare le seguenti agevolazioni tariffarie da finanziare con fondi diversi dai proventi del tributo, come meglio specificato in premessa:

Agevolazioni ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARI:

- a) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.: **riduzione del 100% della parte variabile della tariffa**
 - b) utenze non domestiche comprese nelle categorie 5 – 6 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 del D.P.R. 158/99: **riduzione del 15% della parte variabile della tariffa**
4. Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 3, lettere a) e b), sono finanziate con fondi propri e non potranno superare l'importo stanziato nel Bilancio di Previsione 2025-2027 e, qualora lo superassero teoricamente, dovranno essere riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto;
 5. Di stabilire che l'agevolazione di cui al punto a) sarà concessa a seguito di apposita istanza da presentarsi entro il 31.10.2025 mentre l'agevolazione di cui al punto b) viene assegnata d'ufficio in base alla categoria di appartenenza;
 6. Di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto 2 e con la copertura con fondi propri delle agevolazioni di cui al punto 3, è assicurata, in via previsionale, la

copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come calcolati nel PEF MTR-2 aggiornamento 2025;

7. Di dare atto che l'agevolazione del c.d. Bonus Sociale Rifiuti di cui al Dpcm 24/2025 troverà applicazione nella bollettazione di saldo (prevista con scadenza 02.12.2025 come da precedente deliberazione), secondo le modalità espresse in premessa e le ulteriori che verranno indicate da ARERA;
8. Di dare atto che nell'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, secondo le quali nelle richieste di pagamento della TARI dovranno essere aggiunte le seguenti componenti perequative:
 - a) €/utenza 0,10 per la componente *UR1a* per la copertura dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
 - b) €/utenza 1,50 per la componente *UR2a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - c) €/utenza 6,00 per la componente *UR3a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti

e che esse non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

9. Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10. Di dare atto che le tariffe così determinate si applicano a partire dal 01.01.2025.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere, stante la necessità di dare immediata attuazione agli adempimenti di cui al presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

Con votazione favorevole di n. 7 consiglieri, contrari n. 3 (SCAPPATURA, GIUSTINA e MORONI), astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTACHINI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to BOGGI Dott. GIOVANNI

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 28/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MATTACHINI PIETRO

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 28/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mattachini Pietro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 29/04/2025

Il Segretario Comunale Reggente
BOGGI Dott. GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 29/04/2025

Lì, 29/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to BOGGI Dott. GIOVANNI)

E S E C U T I V I T Á

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva li _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to BOGGI Dott. GIOVANNI)